

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. ORIO Attilio Franco - Relatore

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17176-2020 proposto da

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATERI, GIUSEPPINA GIANNICO;

- ricorrente -

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 403/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2020 R.G.N. 3781/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

### **Svolgimento del processo**

1. La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di A.A. volta a conseguire il diritto a percepire la pensione di reversibilità della madre, B.B., deceduta il 6/2/2014, pensione negata dal Tribunale per mancata documentazione sullo stato di accertata inabilità e di vivenza a carico, non essendo stata ritenuta sufficiente la certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate priva del riferimento ai redditi da fabbricati. La Corte territoriale ha rilevato che la produzione documentale dell' INPS - inerente sia la condizione di soggetto coniugato in data anteriore al decesso con persona titolare di propri redditi pensionistici che cumulati con quelli del richiedente superavano i limiti per il titolo all'assegno sociale, sia la residenza del richiedete in un luogo

diverso da quella del genitore, indici presuntivi contrari alla vivenza a carico – pur inammissibile stante la tardia costituzione in primo grado dell'Istituto, non era comunque indicativa di un collegamento dell'appellante con il soggetto produttivo di reddito pensionistico e della residenza e del rapporto coniugale alla data del decesso della madre. Invece ha ritenuto fondata la domanda avendo ravvisato la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di reversibilità. Con riferimento alla vivenza a carico ha escluso che essa debba identificarsi con la convivenza o con una condizione di totale soggezione finanziaria evidenziando come invece sia sufficiente la dimostrazione che il genitore avesse provveduto in misura quantomeno prevalente al mantenimento del figlio. A tal fine ha ritenuto di valorizzare la circostanza, come interpretata in giurisprudenza, che il titolare della pensione abbia contribuito in misura rilevante, decisiva e comunque prevalente al mantenimento dell'inabile il quale, nel caso di specie, aveva percepito un reddito nell'anno 2014 pari ad 8.000,00 euro, inferiore al limite massimo stabilito per il diritto alla pensione di invalido civile (pari ad Euro 16.449,85). Con riferimento al requisito sanitario ha ritenuto che l'accertamento svolto dal CTU nominato in secondo grado aveva condotto alla affermazione in capo al richiedente della condizione di inabile a qualsiasi proficuo lavoro sin dalla data del decesso della madre stante la preesistenza a quella data delle patologie accertate in giudizio.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS affidandosi a un unico motivo di ricorso ulteriormente illustrato da memoria al quale resiste con controricorso l'invalido.

3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 13 dicembre 2024.

### **Motivi della decisione**

1. L'Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13r.D.L. n.636/1939, come sostituito dall'art. 22L. n.903/1965, oltre che dell'art. 2697c.c., in relazione all'art. 360co.1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in capo al figlio maggiorenne della pensionata senza averne accertato la sussistenza del requisito della vivenza a carico al momento del decesso, evidenziando che sarebbe stato onere del richiedente dimostrarne l'esistenza, e non già dell'INPS di fornire la prova contraria. In sostanza deduce che si sarebbe dovuto dimostrare con rigore che il genitore pensionato aveva provveduto, seppur in maniera non esaustiva ma almeno prevalente, ai bisogni economici del figlio inabile. A tal fine richiama alcune pronunce di legittimità che hanno affermato che se non è necessario provare la convivenza o la totale soggezione finanziaria del soggetto inabile deve tuttavia essere provata la circostanza che il genitore aveva provveduto in via continuativa e prevalente al mantenimento del figlio inabile. Osserva che se la non contestazione può assolvere la parte istante dall'onere della prova tuttavia non può anche esimere il giudicante dall'obbligo di accertare il fatto costitutivo del diritto azionato. Tanto premesso l'INPS si duole del fatto che la Corte d'Appello aveva fondato la prova sull'allegazione che il A.A. nel giudizio di primo grado, aveva prodotto un certificato dell'Agenzia delle Entrate da cui si evinceva che per l'anno 2014 il reddito percepito era stato pari ad Euro 8.000,00 (così inferiore al limite stabilito per il diritto alla pensione di invalidità civile) ma non aveva tenuto conto delle contestazioni mosse dall'ente e neppure della circostanza che l'invalido era risultato coniugato con un soggetto a sua volta percettore di redditi dal che si sarebbe dovuto considerare che la decisività del supporto economico offerto al

figlio dal de cuius sarebbe stata meritevole di un approfondimento probatorio. Inoltre sarebbe mancata la prova della convivenza con la madre, pensionata di reversibilità, all'epoca del decesso. Sostiene infine che la Corte territoriale, ritenendo tardiva la contestazione dell'INPS e non probante la sua produzione documentale, aveva di fatto invertito l'onere di provare il requisito costitutivo del diritto alla prestazione azionata.

2. Si è costituito in giudizio il controricorrente che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso che, a suo avviso, si tradurrebbe nella pretesa di un riesame di elementi di fatto già valutati dal giudice di appello. Insiste poi nell'infondatezza del ricorso evidenziando che la Corte territoriale aveva correttamente individuato le caratteristiche della vivenza a carico tenendo debitamente conto delle contestazioni formulate dall'Istituto. Deduce, infine, che il ricorso sarebbe generico non risultando né trascritto né allegata la documentazione invocata.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 - La disciplina della pensione di reversibilità dettata dall'art. 13 del r.D.L. n.636/1939 come modificato dall'art. 22 della L. 903/1965, prevede al primo comma che nel caso di morte del pensionato spetti, al coniuge e ai figli superstiti che al momento del decesso del congiunto non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, una pensione nella misura percentuale stabilita dal comma successivo, secondo aliquote gradate in ragione del rapporto di coniugio e filiazione, e della compresenza e numero dei superstiti.

3.2 - La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr. Cass. n.9237/2018). In sostanza si tratta di requisito che sebbene non richieda la dimostrazione della convivenza desumibile dalla comune residenza al momento del decesso, né della soggezione finanziaria del figlio maggiorenne ed inabile al genitore pensionato, pretende tuttavia che si accerti in fatto un mantenimento continuativo e prevalente. Come affermato da questa Corte nella pronuncia citata già con Cass. 3 luglio 2007, n. 14996 si è affermato che "agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla Delibera dell'Istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale". Sul piano probatorio è stato poi osservato che "l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad

integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti (sulla circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, si rinvia a Cass. Sez. U. 17 giugno 2004, n.11353)". Si è quindi concluso che "l'accertamento, in concreto, del sostentamento del figlio inabile, da parte del genitore, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, è tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (v. tra le altre, Cass. 20 aprile 2016, n.8023)".

4. Da quanto esposto consegue che è onere del richiedente allegare e dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per sostenere la fondatezza della propria domanda, trattandosi di circostanze di carattere personale, relazionale ed economico che rientrano nel proprio diretto bagaglio conoscitivo. Si aggiunga che la rilevanza dei profili fattuali descrittivi della vivenza a carico facenti leva sulla circostanza che il genitore, in vita, abbia provveduto in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile è ribadita dalla più recente pronuncia resa da questa sezione con ord. n.15041/2024, secondo la quale il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, "laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato".

Tanto premesso ritiene il Collegio che a tali principi si debba dar seguito, non essendo state prospettate ragioni che possano indurre a discostarsene.

5. Ciò posto nella vicenda in esame, pur accertato lo stato di inabilità (in forza di consulenza medico-legale), non risulta tuttavia risolto il quesito della sussistenza dell'altro requisito, essendo rimasta incentrata la ratio decidendi, da un lato, sulla non rilevanza della documentazione tardivamente prodotta da INPS (in ordine alla perdurante relazione di coniugio del richiedente prima del decesso della madre ed alla diversa residenza), e dall'altro sulla rilevanza della condizione reddituale del figlio inabile per l'anno 2014 per un ammontare inferiore alla pensione annua di invalido civile (quale indice quantitativo omogeneo per i trattamenti di reversibilità), tale da giustificare il mantenimento da parte del genitore pensionato fino al momento del suo decesso.

6. L'assunto tuttavia sfugge alla oggettiva integrazione di sussistenza del secondo requisito previsto dall'art. 13r.D.L. 636/39 come mod. dall'art. 22L.903/65. La condizione reddituale dimostrata da una certificazione dell'Agenzia delle Entrate lascia insoluta la questione se al sostentamento economico del figlio inabile al proficuo lavoro abbia effettivamente contribuito solo il genitore pensionato del cui trattamento si chiede la reversibilità e, ancor prima, se il reddito documentato per l'anno 2014, ancorché privo di riferimento a redditi da fabbricati (come rilevato in primo grado), non sia stato sufficiente a soddisfare le reali esigenze di vita del richiedente, sì da giustificare un intervento di sostentamento economico (ed in che modo ed entità, ossia se prevalente) della madre pensionata finché in vita, tenuto altresì conto che manca un'indicazione precisa del periodo di percezione (anteriore o successivo al decesso della madre). È demandato alla Corte territoriale, che non vi ha provveduto, l'approfondimento circa l'esistenza della

prevalente e continuativa fonte di sostentamento materno. Del pari non risulta chiarita la circostanza della convivenza, rilevante quanto meno sotto il profilo economico, al netto delle ordinarie spese vive quotidiane. Infine, e non da ultimo, resta non verificata l'esistenza o meno di obblighi di assistenza materiale derivanti da un eventuale status coniugale (desumibile da certificazioni anagrafiche storiche o da carichi di famiglia risultanti da certificazioni reddituali).

7. In buona sostanza, come osservato da questa Corte in un caso simile (cfr.Cass. n.19485/2024) la Corte d'Appello avrebbe dovuto chiarire, e non lo ha fatto, perché i redditi percepiti e gli altri (della madre e della coniuge se esistenti) non dovrebbero essere considerati sufficienti a fronte delle reali esigenze di vita del richiedente. L'accertamento rigoroso della vivenza a carico, carente nella impugnata sentenza, va pertanto demandato al giudice d'appello, a cui si rinvia la decisione nel merito, anche sulle spese del presente grado di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente grado, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma il 13 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2025.